



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE
IL PRESIDENTE**

Decr. Pres. n. 9/2020

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/2/2020;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 0004511 del 24/2/2020;

Considerata la situazione di rischio epidemiologico da COVID – 19 e le sue potenzialità di contagio;

Considerato che nel territorio di riferimento dell'ambito giurisdizionale di questo Ufficio Giudiziario non ricorrono – allo stato - i presupposti per ritenere la sussistenza di elevate condizioni di rischio epidemiologico;

Considerato tuttavia opportuno disporre adeguate misure precauzionali in relazione all'espletamento delle udienze e degli altri compiti istituzionali;

DISPONE

1. Tutti i soggetti che intendano partecipare all'udienza provenienti dalle aree individuate come a forte rischio epidemiologico ovvero provenienti comunque dalle regioni Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, nonché tutti coloro che siano transitati nelle predette zone nei 14 giorni antecedenti il giorno dell'udienza devono segnalare tale circostanza alle competenti Unità Sanitarie Locali, in conformità di quanto stabilito dall'Autorità Regionale.

2. Al fine di contenere al massimo l'affluenza di persone nelle udienze e nelle camere di consiglio, in via eccezionale, sarà consentito ai difensori di poter spedire in decisione la causa anche a mezzo deposito telematico.

3. Saranno valutate favorevolmente eventuali istanze di rinvio avanzate - mediante deposito telematico - dai difensori residenti nelle predette aree a più forte rischio ovvero comunque giustificate dall'esigenza di evitare le possibilità di contagio connesse all'uso del mezzo aereo o ferroviario, sempre che non si tratti di ricorsi ultratriennali.

La presente disposizione sarà applicata anche nell'ipotesi in cui uno solo dei difensori si trovi nelle condizioni di cui sopra.

4. Tutti i soggetti partecipanti all'udienza dovranno evitare tra loro contatti ravvicinati e affollamenti, con invito a contenere al massimo i tempi di trattazione della causa.

5. I tirocinanti, gli stagisti e i praticanti sono esonerati dal partecipare all'udienza e alle camere di consiglio.

6. Fino a nuove disposizioni la fase delle preliminari potrà avvenire mediante chiamata individuale al fine di evitare concentrazione di persone nell'aula di udienza, secondo le specifiche determinazioni di volta in volta adottate dal Presidente del Collegio nell'ambito dei poteri di polizia d'udienza.

Il presente decreto, pubblicato sul sito della giustizia amministrativa ed affisso all'albo, ha efficacia dalla data odierna e fino a nuove e diverse disposizioni.

Lecce, 25 febbraio 2020

Antonio Pasca